

ETS E TERZO SETTORE

DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117

CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106. (17G00128) [\(GU SERIE GENERALE N.179 DEL 02-08-2017 - SUPPL. ORDINARIO N. 43\)](#)

NOTE: ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 03/08/2017



EVOLUZIONE TERZO SETTORE

- **Introduzione e definizioni:**

- TERZO SETTORE O SETTORE NON PROFIT
- E' quell'insieme di organizzazioni che producono beni/servizi gestendo attività fuori dai meccanismi di mercato o, se offerti sul mercato, con finalità non lucrative, cioè senza distribuire gli eventuali profitti (come invece nelle società), ma usando questi profitti per aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi erogati.
- Il Non Profit è una terza dimensione dopo lo Stato (primo settore) e il Mercato (secondo settore), una dimensione che non è legata dal profitto.

- **Definizione strutturale – operativa**

- **(5 requisiti - Johns Hopkins University - Baltimora (Salamon, Anheier 1997))**
- *formale* (formalmente costituita, cioè dotata di uno statuto o di un qualche atto costitutivo),
- *privata* (istituzionalmente separata dal settore pubblico),
- *auto-governante* (dotata di autonomia decisionale sullo svolgimento delle proprie attività),
- *senza distribuzione di profitto* (non deve distribuire sotto nessuna forma ai suoi proprietari, membri o dipendenti i profitti derivanti dalla propria attività; eventuali surplus di gestione devono essere reinvestiti nell'attività stessa),
- *con presenza di lavoro volontario* (sul piano operativo, dirigenziale e di indirizzo delle attività dell'organizzazione).

FASI EVOLUZIONE - IN SINTESI

- **Mobilizzazione - Espansione e consolidamento organizzativo – Consolidamento – Crisi (e disincanto) e forse rilancio**
-

- **1° fase MOBILITAZIONE => anni Settanta** imponente mobilitazione della società civile, in prevalenza si trattava di gruppi spontanei, provenienti da una duplice matrice ispiratrice: a. come quella cattolica, dove i volontari si occupavano prevalentemente di servizi rivolti alle famiglie, alla tutela della maternità, ai nomadi e ai primi stranieri; b. area di matrice laica, specialmente collegata alla dimensione sanitaria (donatori di sangue, trasporto croce rossa).
- **2° fase ANNI 80. FASE DELL'ESPANSIONE QUANTITATIVA E DEL CONSOLIDAMENTO ORGANIZZATIVO.**
- **3° fase ISTITUZIONALIZZAZIONE => anni Novanta** - leggi che istituzionalizzano queste organizzazioni, a livello sia nazionale sia regionale. Leggi da ricordare (legge 266/91 che riguarda le organizzazioni del volontariato) , legge 381/91 che riguarda le cooperative sociali); d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – legge Onlus
- **4° fase DISINCANTO. DA FINE ANNI 90 A TUTT'OGGI** – con possibile rilancio.
- Le organizzazioni soprattutto quelle del volontariato entrano in crisi perché la struttura diventa mastodontica e sono soggette a pesanti controlli da parte del settore pubblico e soprattutto non c'è più ricambio generazionale.
- Con il Codice del Terzo Settore si cerca di promuovere il rilancio o almeno la sistematizzazione.

CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Cooperative sociali - due tipi: QUELLE DI TIPO A che gestiscono i servizi SOCIO-SANITARI ed EDUCATIVI (di tipo A perché iscritte nella sezione A della legge). QUELLE DI TIPO B (di tipo B perché iscritte nella sezione B della legge) svolgono attività diverse (agricole, di servizi, commerciali) e che sono finalizzate all'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, la cui quota non deve essere inferiore al 30% dei lavoratori di quella data cooperativa..

DLG 97 che norma le cosiddette **ONLUS** che sono riordinate da un punto di vista tributario, potendo godere in questo modo di determinati vantaggi fiscali.

ENTI di PATRONATO, istituiti già nel 1947, sono quegli organismi preposti per legge a fornire una forma gratuita di tutela, assistenza e rappresentanza ai lavoratori per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nei confronti degli enti erogativi (Inps, Inail, ecc.).

Le **FONDAZIONI** disciplinate dal codice civile, nascono per volontà di un fondatore che fissa lo scopo e mette a disposizione il patrimonio per raggiungerlo attraverso una donazione o per testamento.

Le **associazioni di promozione sociale** – APS – ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) sono **Enti del Terzo Settore (ETS)** costituiti sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale

TIPOLOGIA ATTIVITA' PROTETTE E DI INTERESSE GENERALE

interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica

attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali al terzo settore,

cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, inserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie,

agricoltura sociale, attività sportive, beneficenza,

promozione della legalità e pace, promozione diritti umani, adozioni internazionali ,

protezione civile, riqualificazione beni pubblici.



ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 1

per la prima volta il Terzo settore viene disciplinato in modo organico ed unitario anche da un punto di vista giuridico.

- . Il Codice del Terzo settore istituisce la **categoria generale degli enti del Terzo settore (ETS)**, che è definita nei suoi elementi essenziali all'art. 4, c. 1, ed elenca poi le **tipologie particolari di ETS**, che sono:
 - **le organizzazioni di volontariato (ODV);**
 - **le associazioni di promozione sociale (APS);**
 - **gli enti filantropici;**
 - **le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
 - **le reti associative;**
 - **le società di mutuo soccorso;**
 - **le associazioni (riconosciute o non riconosciute) e le fondazioni.**

ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 2

Definizione degli enti del Terzo settore: sono tali se si qualificano per

- **A - lo svolgimento, in via esclusiva o comunque principale, di attività di interesse generale – come da art. 5 (vedi sopra)**
- **B - il perseguimento esclusivo o comunque prevalente di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quindi qualsiasi altra finalità non è ammessa**
 - rimane ovviamente fermo il fatto che gli ETS non possono avere scopo di lucro (l'art. 8 del Codice lo vieta espressamente)
- **C - l'iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUN), sono infatti ETS solamente quelli che si iscrivono in tale Registro.**

Non sono invece ETS: - le amministrazioni pubbliche; - le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; - le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile

Per gli organismi religiosi: le norme su ETS si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività come sopra, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del Codice ETS e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 3

Denominazioni

- L'uso della denominazione sociale ETS è obbligatoria in qualsiasi comunicazione o atto di natura pubblica (art.12).
- La dicitura ODV (organizzazione di volontariato) è riconosciuta alle organizzazioni composte da almeno 7 persone fisiche o almeno 3 organizzazioni di volontariato (art.32)
- La dicitura APS (associazione di promozione sociale) è riconosciuta alle associazioni composte da almeno 7 persone fisiche o almeno 3 associazioni di promozione sociale.
- Non possono essere ricomprese in tali categorie: le associazioni che dispongono limitazioni in relazione all'ammissione degli associati, i circoli privati e le formazioni che prevedono la cessione della quota statutaria o che colleghino la partecipazione alla vita associativa al possesso di quote o azioni di natura patrimoniale (art.35).

ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 4

Scritture contabili e documenti:

- Obbligo di tenuta delle scritture contabili e stesura del bilancio di esercizio da redigere sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, per proventi e/o entrate inferiori ai 220 mila euro annui in conformità con l'apposita modulistica
- Bilancio sociale con annessa pubblicazione di emolumenti e compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali nel caso di enti i cui proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro
- Tenuta dei libri sociali, ovvero libro dei soci e delle adunanze, visionabili, in conformità con le modalità statutarie, da tutti i soci/aderenti (art. 15).

ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 5

Disciplina rapporto di lavoro:

- Rispetto degli obblighi derivanti dal lavoro negli enti, ovvero il pieno rispetto dei CCNL di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015 (art.16).
- I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- Inoltre si considera distribuzione di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi

ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 6

Definizione di volontario ed attività di volontariato:

- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 - Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - **L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.**
- Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- La disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

ASPETTI ESSENZIALI NUOVA DISCIPLINA E.T.S. - 7

Divieto percezione utili - Devoluzione patrimonio e contributi :

- Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico
- Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale